

SOS Dirigenti scolastici

Guide pratiche per affrontare i problemi quotidiani

ESAMI DI MATURITÀ E CREDITI SCOLASTICI: IL RUOLO DEL DIRIGENTE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

GABRIELLA CHISARI

- **Principi generali**
- **Le nuove disposizioni della Legge n. 150/2024**
- **Ordinanza esami di maturità: assegnazione dei crediti**
- **Casi particolari**
- **Il credito scolastico per i candidati esterni**
- **Il credito scolastico nell'Istruzione degli adulti**
- **Credito scolastico e attribuzione bonus e lode**
- **Normativa di riferimento**

SOS Dirigenti scolastici

GESTIRE LA SCUOLA mese per mese

SUPPORTO ON LINE PER AFFRONTARE
ADEMPIMENTI E SCADENZE

EDIZIONE
ASINCRONA

UN PERCORSO AGGIORNATO ALLE NORMATIVE VIGENTI, PER AFFRONTARE ADEMPIMENTI, SCADENZE E SCELTE STRATEGICHE PER L'A.S. 2025/2026

Il percorso fornisce un supporto costante e mirato a chi ricopre ruoli organizzativi e strategici nella scuola, offrendo strumenti concreti e aggiornamenti normativi per affrontare con sicurezza le sfide di ogni mese. Pensato per Dirigenti, staff e referenti, propone approfondimenti sui principali adempimenti da gestire durante l'anno.

Grazie a videolezioni mensili e materiali di supporto, mette a disposizione strumenti operativi, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia scadenze e processi organizzativi.

OBIETTIVO

Il percorso è curato da Dirigenti scolastici con lunga esperienza, capaci di condividere pratiche collaudate e soluzioni efficaci

A CHI SI RIVOLGE

Dirigenti scolastici, staff del Ds, figure di coordinamento e docenti referenti

EDIZIONE ASINCRONA

14 videolezioni tratte dai nostri webinar supportate da slides e risorse

[VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO](#)



PRINCIPI GENERALI

Il credito scolastico è un punteggio che viene assegnato dal **Consiglio di classe** nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria di 2° grado ed è determinato dai risultati del percorso degli studi di ogni studentessa e di ogni studente. Esso infatti è dato dalla media aritmetica dei voti, espressa in decimi, delle singole discipline e del voto di comportamento. Media che colloca lo studente all'interno di fasce di credito e di una banda di oscillazione prevista dalla tabella ministeriale contenuta nell'**allegato A del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017** (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, let. i), della legge n. 107 del 13/7/2015). Come precisato all'art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017, il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno può raggiungere un massimo di **quaranta punti**, così distribuiti:

- 12 punti (massimo) per il III anno
- 13 punti (massimo) per il IV anno
- 15 punti (massimo) per il V anno.



ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Il credito è assegnato al termine dell'anno scolastico, in caso di promozione nello scrutinio di giugno o, per gli allievi delle classi terze e quarte, in caso di promozione a seguito di eventuale sospensione del giudizio in una o più materie.

Non si attribuisce credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.

I punti del credito scolastico (max 40 alla fine del triennio) verranno sommati a quelli ottenuti nelle prove dell'Esame di maturità (max 20 nella prima prova, max 20 nella seconda prova, max 20 nel colloquio) per determinare il voto finale, che andrà da 60 a 100, a cui può aggiungersi anche la lode



sulla base di alcuni parametri di cui si dirà in seguito.

Il Dirigente deve prestare particolare attenzione alle relative deliberazioni ed alla condizione, necessaria, che dovranno partecipare al Consiglio di Classe **tutti i docenti** che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli **insegnanti di religione** cattolica e gli insegnanti che svolgono le **attività alternative** alla religione cattolica, **limitatamente** agli studenti che si avvalgono di questo insegnamento.



LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE n. 150/2024

La **Legge n. 150 dell'1/10/2024** (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati) ha introdotto alcune novità che trovano applicazione già dallo scorso anno scolastico. Specificatamente l'art. 15, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 62/2017, introdotto dall'art. 1, c. 1, let. d), della legge n. 150/2024, prevede che **il punteggio più alto** nell'ambito della fascia per l'attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, possa essere attribuito esclusivamente se il voto di comportamento assegnato è **pari o superiore a nove decimi**.

Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

Ne consegue che solo per gli studenti che avranno riportato una **valutazione nel comportamento di 9 o 10** il Consiglio di Classe potrà assegnare il credito massimo relativo alla banda



di oscillazione determinata dalla media dei voti assegnati ad ogni singola disciplina e al comportamento.

Pertanto sarà compito del Dirigente scolastico, attraverso una specifica proposta di delibera del **Collegio dei Docenti**, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe medesimi e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati, individuare **parametri e criteri**, quanto più oggettivi possibile, **per assegnare il voto di comportamento** e quindi anche il credito scolastico tra il minimo o il massimo (previsto nello scarto di un punto) della banda di oscillazione assegnata dalla media dei voti.

È opportuno che tali criteri vengano inseriti nel Regolamento di Istituto, o nel PTOF, al fine di farli conoscere sia agli studenti che alle loro famiglie.

Infatti, considerato che, in passato, l'assegnazione del punteggio minimo o massimo all'interno della banda di oscillazione non era disciplinata da criteri unici stabiliti a livello centrale, molti Consigli di Classe, previa delibera del Collegio dei Docenti, generalmente assegnavano il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione valorizzando l'impegno, la frequenza regolare e la partecipazione dello studente all'attività scola-



stica e/o alle attività extracurricolari, oppure nei casi in cui lo studente riportava una media dei voti con il decimale $> 0,50$. **A far data dallo scorso anno scolastico, invece, è molto importante la decisione del Consiglio di Classe nell'assegnazione del voto di comportamento, perché da esso dipende anche l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda di oscillazione del credito scolastico.**

Il comportamento, di conseguenza, va valutato sulla base di una precisa griglia di valutazione con indicatori e descrittori chiari, oggettivi e ben definiti.

Inoltre risulta essenziale che i criteri e i parametri relativi sia alla valutazione del comportamento che all'attribuzione del credito proposti dal Dirigente, deliberati dal Collegio dei Docenti, inseriti nel PTOF e applicati dai Consigli di Classe siano chiaramente esplicitati e resi noti con trasparenza a studenti e famiglie (per es. con apposita circolare e/o pubblicazione sul sito istituzionale).



ORDINANZA ESAMI DI MATURITÀ: ASSEGNAZIONE DEI CREDITI

I principi introdotti dalla Legge n. 150/2024 sono ribaditi nell'O.M. n. 54 del 26/3/2026 relativa agli esami di maturità per l'a.s. 2025/2026 ed in particolare all'art. 11, c. 1, che così recita: *“Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al D.Lgs. n. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L'art. 15, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 62/2017, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi”*.

L'O.M. n. 54/2026 all'art. 11, c. 6, precisa, altresì, che le attività di formazione scuola-lavoro concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.



Pertanto, i Consigli di Classe, nell'assegnazione dei voti finali, devono tenere conto anche della partecipazione alle attività di Formazione scuola-lavoro (FSL) in quanto attività a cui sono chiamati a partecipare tutti gli studenti per il numero di ore previste dai vari indirizzi e il cui svolgimento è requisito obbligatorio per l'ammissione agli esami di maturità.

E ancora, al c. 3 *“Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa”*.

Tutto ciò nella logica di valorizzare ogni elemento utile che possa tracciare un profilo attento e preciso di ogni studentessa e di ogni studente attraverso una valutazione che abbia una finalità educativa e che utilizzi degli strumenti adeguati, ineccepibili ed utili per una valutazione oggettiva.



CASI PARTICOLARI

La stessa O.M. n. 54/2026, ancora all'art. 11, prevede alcune situazioni particolari, come di seguito indicato:

- a) nei **corsi quadriennali**, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta
- b) nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, c. 4, e all'art. 15, cc. 2, secondo periodo, e 2-bis del D.Lgs. n. 62/2017, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti, qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi. Qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, sono attribuiti quattordici punti per il credito scolastico dell'anno non frequentato
- c) per i candidati interni che **non siano in possesso di credito scolastico** per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il Consiglio di classe



attribuisce il credito mancante in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e/o per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti, in qualità di candidati esterni, negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici precedenti per l'ammissione agli esami di Stato

- d) per i candidati interni degli **istituti professionali del vigente ordinamento, provenienti da percorsi di leFP**, che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza e/o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il Consiglio di classe attribuisce il credito mancante in base al riconoscimento dei "crediti formativi" effettuato al momento del passaggio all'istruzione professionale, tenendo conto dell'esito delle eventuali verifiche in ingresso e dei titoli di studio di leFP posseduti
- e) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della **dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato**, dei precedenti anni scolastici, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per



la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta.



IL CREDITO SCOLASTICO PER I CANDIDATI ESTERNI

La tabella di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 62/2017 si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Anche per i candidati esterni sono previsti e disciplinati alcuni casi particolari:

- a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:
 - sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta



- nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta
 - nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
- b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.



IL CREDITO SCOLASTICO NELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti.

Particolare attenzione va posta all'attribuzione del credito maturato relativamente al secondo periodo didattico. Infatti il Consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del D.Lgs. n. 62/2017, moltiplicando per due (in quanto si riferisce a due anni scolastici) il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti (punteggio massimo attribuibile che sommato ad eventuali 15 punti per il terzo anno determinano il punteggio massimo di 40 punti attribuibili al credito scolastico come previsto dall'art. 11 c. 1 dell'O.M. n. 54/2026); per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il Consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle



correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.



CREDITO SCOLASTICO E ATTRIBUZIONE BONUS E LODE

Il credito scolastico è determinante anche per l'attribuzione del c.d. bonus che può essere utilizzato dalla Commissione d'esame per integrare il punteggio finale agli esami di Stato e per l'assegnazione della lode. L'O.M. n. 54/2026, all'art. 16, c. 9, let. c) stabilisce infatti che l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, il c.d. bonus fino a un massimo di tre punti, può essere assegnata tenendo conto di specifici criteri, che la commissione/classe deve definire in sede di riunione preliminare, ai candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d'esame. L'art. 28 della stessa ordinanza stabilisce che la commissione/classe all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire del bonus, a condizione che:

- abbiano conseguito il credito scolastico massimo con **voto unanime** del Consiglio di classe
- abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d'esame.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, let. i), della legge n. 107 del 13/7/2015

> [VAI ALLA NORMA](#)

– Legge n. 150 dell'1/10/2024 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati

> [VAI ALLA NORMA](#)

– O.M. n. 54 del 26/3/2026 - Esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026.

> [VAI ALLA NORMA](#)